

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 28 **del mese di** dicembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE NELLE AREE A RISCHIO
CORRUZIONE

Cod.documento GPG/2015/2418

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2418

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che all'art. 1, comma 10, lett. b), ha stabilito che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha anche il compito di verificare l'*"effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, come integrato e modificato con determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.4) che le pubbliche amministrazioni *"sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione"* e che *"per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. 1 quater"* del D.Lgs. n. 165 del 2001, che appunto stabilisce che deve essere disposta anche in corso di svolgimento dell'incarico, *"con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*;
- il PNA sottolinea (Allegato 1, punto B.5) anche che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato

rischio di corruzione:

a) rappresenta "una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione", in quanto "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione";

b) che come misura di prevenzione della corruzione "... va valutata anche se l'effetto indiretto della misura comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuta al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità";

Visti:

- la L. 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", che, all'art. 7 "Settore pubblico", raccomanda, tra le misure di prevenzione, l'adozione di procedure appropriate per selezionare e formare i pubblici funzionari chiamati ad occuparsi di posti pubblici particolarmente esposti alla corruzione, anche assicurando, se del caso, una rotazione di tali posti;
- la l. 27 marzo 2001, n. 97, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" e visto in particolare l'art. 3 che disciplina l'obbligo del "Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio";
- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43, ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e visti, in particolare:

- a) l'art. 3, comma 3, che prevede che *"I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati ... possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza"*;
- b) l'art. 52, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato *"Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione"*;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, sopracitati dove si è concordato tra l'altro che "a) nell'ambito di ogni Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo che nelle Regioni, dove i due organi espressione della volontà popolare (Consiglio e Giunta) sono dotati di una spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per quanto riguarda la trasparenza";

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2013, n. 783, ad oggetto *"Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione"*, prorogata con delibera del 15 giugno 2015, n.700, con cui si è provveduto a nominare il dirigente Lorenzo Broccoli, direttore generale a *"Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica"*, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 2 dicembre 2013, che ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e alcuni enti regionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 7 della l.r. n. 26/2013, nonché i singoli accordi sottoscritti;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa del 17 luglio 2014, n. 81 con la quale, a seguito di una riorganizzazione interna finalizzata a ridurre nel biennio 2014-2015 le posizioni dirigenziali tramite l'accorpamento di servizi e funzioni precedentemente distinti, è stato nominato come nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa dal 1/9/2014 fino al 31/5/2015, in seguito prorogato con DUP 56/2015 al 31/12/2015, il Dott. Cristiano Annovi, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi-Informatici e Innovazione che è subentrato alla dott.ssa Anna Voltan precedente RPC Responsabile della redazione e gestione del P.T.P.C. 2014-2016 decaduta dalla carica in data 31 agosto 2014;

Dato atto che:

- il *"Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati"* (PTPC), approvato con deliberazione n. 66 del 27 gennaio 2014, ha delineato la strategia della Giunta regionale in materia di prevenzione della corruzione e ha individuato una serie di azioni da attuarsi nell'arco dell'anno 2014, tra le quali figurava, al punto 21.2, anche la Misura n. 1 *"Adozione di criteri per la rotazione dei dirigenti dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione, con adeguamento degli atti generali che disciplinano l'affidamento di tali tipologie di incarichi"*;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 967 del 30 giugno 2014, assunto previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, in attuazione di quanto previsto nel Programma di azioni 2014 del PTPC, sono stati individuati i criteri per la rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 della Giunta Regionale, approvato con propria deliberazione n. 56 del 26 gennaio 2015, ha previsto, nel programma di azioni anno 2015, la Misura n. 14 *"Adozione di criteri per la rotazione del personale operante nei settori maggiormente esposti a rischio"*

corruzione", da attuare entro il 30 novembre 2015;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 26 gennaio 2015, ha previsto, nel programma di azioni anno 2015, la Misura n. 7.1.3 *"Adozione di criteri per la rotazione del personale operante nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione"*, da proporre entro il 30 novembre 2015 all'Ufficio di Presidenza;

Dato atto che ai sensi del PNA e dei PTPC della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- per *"processo amministrativo"*, si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente), per cui tale concetto non si identifica pienamente con quello di *"procedimento amministrativo"*, ricomprendendo, per lo meno, anche le procedure di natura privatistica;
- per *"corruzione"* si intende, secondo la definizione della Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, ad oggetto *"legge n. 190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, recepita anche nel PTPC della Giunta regionale, *"in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*;

Ritenuto necessario, a seguito di tutto quanto sopra precisato, ad integrazione e completamento di quanto già previsto con propria deliberazione n.967 del 2014 per il personale dell'area della dirigenza, dettare criteri anche per assicurare una rotazione, nelle Aree a rischio corruzione, del restante personale;

Vista la propria delibera n. 114 del 9 febbraio 2015, recante *"Criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie"*

della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa e del personale in posizione di distacco”;

Valutato opportuno provvedere secondo le seguenti coordinate:

- a) bilanciamento tra la legittima esigenza organizzativa dell'Amministrazione regionale di assicurare la continuità e il buon andamento dell'attività amministrativa con la raccomandata misura della rotazione del personale che opera nelle aree a maggior rischio corruzione
- b) salvaguardia delle professionalità tecnicamente più complesse, che costituiscono un patrimonio intangibile della Amministrazione che non è interesse della stessa disperdere, anche in una logica di efficace contrasto della corruzione (es.: settore degli appalti);
- c) distinzione tra coloro che ricoprono ruoli direttivi (titolari di Responsabilità di Posizione Organizzativa, che possono essere anche responsabili dell'istruttoria e del procedimento oppure che possono rilasciare dichiarazioni di scienza) e il rimanente personale, che svolge compiti di minor responsabilità;
- d) applicazione della misura della rotazione, come obbligatoria, con riferimento ai processi amministrativi esposti a maggior rischio, secondo le metodologie del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa;
- e) prevedere che, laddove non sia prevista o possibile la rotazione del personale, siano almeno adottati accorgimenti organizzativi di altro genere, idonei a prevenire il rischio corruzione;
- f) introdurre, per gli “incarichi direttivi” di presidio a processi amministrativi a più elevato rischio corruzione, una durata massima, rinnovi e proroghe compresi;
- g) prevedere i casi tassativi di deroga al limite massimo di durata dell'“incarico direttivo” di processi a rischio corruzione;

- h) prevedere la possibilità, se più funzionale per assicurare il perseguimento del principio di buona amministrazione, di ridisegnare le competenze degli incarichi direttivi;
- i) tenere conto degli obblighi di trasferimento sanciti in caso di rinvio a giudizio (art. 3 l. n. 97 del 2001) o di condanna, anche non passata in giudicato (art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013), per delitti contro la pubblica amministrazione;
- j) prevedere un'armonizzazione con i criteri per la rotazione del personale dirigente;

Valutato che il principio di rotazione rappresenta, in un contesto organizzativo dinamico, una opportuna flessibilità nell'utilizzo del personale nonché una leva per favorire il suo accrescimento culturale e professionale, per sostenere il cambiamento e il miglioramento organizzativo, oltre che essere, nelle Aree a rischio corruzione, una significativa e necessaria misura di contrasto al fenomeno corruttivo;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra complessivamente evidenziato:

a) delineare i criteri per la rotazione del personale non dirigente;

b) precisare che l'ambito applicativo del presente atto riguarda il personale assegnato alle strutture della Giunta regionale, delle Agenzie e Istituti che operano con personale regionale, con esclusione delle strutture di diretta collaborazione politica;

c) stabilire che il presente atto debba costituire la linea guida di riferimento per gli enti regionali che sono convenzionati con la Regione Emilia-Romagna per l'attività di contrasto alla corruzione;

Sentito in merito al presente provvedimento il Responsabile della prevenzione della Corruzione dell'Assemblea legislativa Dott. Cristiano Annovi che, come si evince dalla relazione di monitoraggio intermedio PTPC 2015, conservata agli atti dell'Assemblea legislativa al

numero AL/NP/2015/2271, ne condivide i contenuti nonché l'opportunità di adottare uno strumento omogeneo tra Giunta e Assemblea legislativa;

Dato atto dell'informazione alle organizzazioni sindacali del comparto in data 4 dicembre 2015;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha espresso l'intesa 23 dicembre 2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità", Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare il documento allegato, sotto lettera A), alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, ad oggetto "*Criteria di rotazione del personale non dirigente*";
2. di stabilire che l'efficacia giuridica del presente atto decorra dal 1.7.2016, per permettere l'approntamento delle necessarie misure organizzative;
3. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A) CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente atto si applica:
 - a) alle strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, escluse quelle di diretta collaborazione politica, di cui al Capo II "Strutture speciali" del Titolo II "Organizzazione" della l.r. 26.11.2001, n. 43, "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
 - b) agli istituti e alle agenzie regionali, di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b), della l.r.43/2001, e precisamente:
 - Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
 - Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER);
 - Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPCIV);
 - Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).

2. Gli enti regionali convenzionati con la Regione per il contrasto alla corruzione (Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15, e Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16), nel rispetto delle relative autonomie, dovranno adeguare a loro volta i rispettivi ordinamenti, in coerenza con i principi espressi nel presente atto, tenendo tuttavia conto della specificità dei rispettivi contesti organizzativi.

ART. 2. PRINCIPIO GENERALE.

1. Un incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa, di cui all'art. 8 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto il 31.3.1999, che comporti il presidio di uno o più processi amministrativi a più elevato rischio corruzione (livello critico e livello rilevante), non può essere affidato al medesimo funzionario per un periodo superiore a quello indicato nella tabella sotto riportata, accanto a ciascun livello di rischio:

Livello di rischio	Durata massima di titolarità dell'incarico
Livello critico	6 anni
Livello rilevante	9 anni

2. Non si valuta necessario prevedere l'applicazione di quanto previsto al comma 1, nel caso in cui l'incarico comporti il presidio di processi amministrativi a rischio corruzione di livello "medio-basso" e "trascurabile", fermo restando che l'avvicendamento del personale sui diversi processi amministrativi costituisce una misura organizzativa raccomandata in via generale, anche per favorire percorsi di crescita e arricchimento professionale del personale;
3. Al fine di individuare i processi amministrativi a rischio corruzione e il livello di rischio corrispondente, ci si attiene agli esiti della mappatura e della valutazione dei rischi corruzione, quali risultano censiti nelle apposite sezioni del "Registro del rischio corruzione", che saranno allegate al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, a decorrere dall'aggiornamento da effettuarsi entro il 31 gennaio 2016, per il triennio 2016-2018.
4. La durata massima di titolarità dell'incarico di Posizione Organizzativa, deve tenere conto anche dei rinnovi e delle proroghe.
5. Una idonea misura organizzativa, alternativa a quanto previsto al comma 1, coerente con i principi di buon andamento dell'attività amministrativa, consiste nel ridisegnare gli ambiti di competenza dell'incarico di Posizione Organizzativa, allorchè questo sia particolarmente complesso e comporti il presidio di più processi amministrativi, di cui solo alcuni siano ascrivibili ad Aree a rischio corruzione, oppure siano esposti a un elevato livello di rischio. Il ridisegno organizzativo degli ambiti di competenza può

comportare, oltre la sottrazione dell'intero processo rischio, la scomposizione dello stesso, con attribuzione del presidio di alcune fasi o attività dello stesso ad altri titolari di Posizione Organizzativa.

ART. 3. FATTISPECIE PARTICOLARI.

1. Sono possibili deroghe al principio di cui all'articolo 2, comma 1, nei seguenti casi:

a) conferimento, entro l'anno antecedente alla scadenza del periodo massimo per il funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, della responsabilità della struttura organizzativa di sua diretta assegnazione (servizio/direzione/direzione generale) a un nuovo dirigente: la durata complessiva può essere prorogata di ulteriori dodici mesi, per evitare discontinuità e inefficienze nell'attività amministrativa della struttura;

b) collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio del funzionario nell'arco dei successivi ventiquattro mesi;

c) presidio di processi amministrativi a rischio correlati a calamità naturali, con deroga pari a un massimo di trentasei mesi;

d) presidio di processi amministrativi a rischio che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specializzata e difficilmente fungibile (es.: incarichi che richiedono l'iscrizione ad Albi professionali), previo parere vincolante favorevole del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

e) situazioni eccezionali, non contemplate tra quelle sopra evidenziate ai punti da a) a d), da valutare congiuntamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; sulla possibilità della deroga, e quindi sulla eccezionalità della fattispecie, il parere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è vincolante; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel caso di parere favorevole alla deroga, può dettare prescrizioni organizzative compensative e

fissare un termine massimo alla durata della deroga stessa.

ART. 4. MISURE ORGANIZZATIVE COMPENSATIVE.

1. Nei processi amministrativi a rischio corruzione, di qualsiasi livello, soprattutto laddove l'applicazione del criterio di avvicendamento dei funzionari non sia applicato, o non possa esserlo per una delle ragioni di cui all'art. 3, occorre compensare la permanenza nella funzione del titolare della Posizione Organizzativa, e degli altri funzionari, con l'adozione di misure organizzative idonee a prevenire il rischio, come per esempio:

a) segregazione delle funzioni, ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo (es.: nei processi di erogazione di contributi, occorre avere l'avvertenza di non cumulare in capo ai medesimi funzionari sia le funzioni di accertamento/istruttorie che quelle di liquidazione);

b) alternanza tra gli addetti, per evitare che i medesimi funzionari si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa area territoriale e alla stessa platea di utenti;

c) assicurare che le attività ispettive presso gli utenti siano svolte sempre da due addetti; allorchè non sia organizzativamente possibile, applicare almeno quanto previsto ai punti a) e b);

d) nominare come responsabile del procedimento un soggetto diverso da quello che adotta l'atto finale, laddove organizzativamente possibile;

e) prevedere meccanismi di collaborazione (lavoro in team) tra funzionari di diverse strutture per l'istruttoria in processi amministrativi a rischio corruzione, anche per favorire pratiche comuni di buona amministrazione e di diffusione delle esperienze, nonché per agevolare, nel tempo, la mobilità del personale e la rotazione degli incarichi.

ART. 5. RIATTRIBUZIONE DELL' INCARICO.

1. Il funzionario titolare di un incarico di Posizione Organizzativa, con competenza su uno o più processi amministrativi a rischio critico o elevato, a cui sia stata applicata la misura precauzionale di cui all'art. 2 comma 1, può ricevere nuovamente l'incarico di responsabilità di P.O. sullo stesso processo o sugli stessi processi purchè sia decorso almeno un periodo di **almeno** cinque anni (c.d. periodo di raffreddamento).

ART. 6. SUPPORTO ORGANIZZATIVO.

1. Il funzionario a cui si applica la misura di cui all'art.2 comma 1, per superamento del periodo massimo, deve essere accompagnato da un idoneo percorso di formazione e di affiancamento, perché possa acquisire le conoscenze e la perizia necessaria per lo svolgimento delle nuove funzioni.
2. Ferma restando la responsabilità dei direttori generali e dei direttori di Istituto e Agenzia alla corretta esecuzione del presente atto, le strutture si raccordano con la direzione generale competente in materia di organizzazione della Giunta regionale e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per l'applicazione, nel modo organizzativamente più congruo, delle misure di cui all'art. 4.
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, oltre a svolgere attività di consulenza e ad esprimere i pareri previsti all'art. 3, attiverà un monitoraggio periodico per verificare il rispetto dei criteri sanciti nel presente atto.

ART. 7. RINVIO A GIUDIZIO DEL PERSONALE

1. Deve essere rispettata con il massimo rigore, da tutte le direzioni generali, dagli Istituti e Agenzie, la misura precauzionale, comportante assegnazione ad altra struttura, del personale rinviato a giudizio per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 3 della l. n. 97 del 2001.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2418

data 18/12/2015

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza